



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura concordataria N. 1 / 2021

DECRETO

di fissazione del termine ex art. 161 co. 6 l. fall.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

| | |
|-----------------------------|--------------|
| dott.ssa Antonella Dragotto | Presidente |
| dott.ssa Roberta Brera | Giudice |
| dott.ssa Elisabetta Bianco | Giudice rel. |

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co., l. fall. depositato il 1.6.2021 da LOTERO GROUP MULTIMODAL CARGO S.r.l., con sede legale in Roma, via Costantino Morin n.1 e sede principale a Viguzzolo (AL) via Vecchia Fornace n. 1, C.F. e P. IVA 041566730964, assistito e difeso dall'avv. Eric Volpe;

esaminata la documentazione allegata;

udito il Giudice relatore;

rilevato che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale avendo la ricorrente, a seguito di richiesta di integrazione, fornito elementi per ritenere, allo stato, che la sede principale sia quella in Viguzzolo (AL), via Vecchia Fornace n. 1; in particolare: la sede legale a Roma è solo un indirizzo di recapito di posta e atti (all. 9) e risulta dalla visura che le altre sedi operative sono cessate;
- il ricorso è stato depositato dal legale rappresentante autorizzato con determina ex art. 152 e 161 co. VI l. fall.;
- sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e l'elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti;
- sussistono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 l. fall.;
- parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

ritenuto di concedere un termine medio di 90 gg per il deposito della proposta e del piano, in ragione della complessità delle questioni e non essendo allo stato depositate istanze di fallimento nei confronti della società ricorrente;

ritenuto necessario, per la complessità della fattispecie e le molteplici questioni giuridiche coinvolte, procedere alla nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, 6° co., 4° periodo, l. fall.;

ritenuto altresì di dover porre a carico della società ricorrente, per le medesime ragioni di cui sopra, i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, 6° ed 8° co., l. fall.:

- deposito, entro il 31.7.2021, della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'elenco dei creditori e dei rispettivi crediti in relazione al periodo compreso tra la data indicata sub doc 8 (22 aprile 2021) e la data di deposito del ricorso (1.6.2021);

nonchè dei seguenti documenti con periodicità mensile e con prima scadenza al 31.7.2021:

- di una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
- della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;
- di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;
- di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- di una relazione riepilogativa sullo stato delle controversie eventualmente in corso, e sulle trattative sindacali eventualmente in corso aventi ad oggetto la forza lavoro della società;
- di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

- di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, 7° co., l. fall. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

ritenuto infine, che la richiesta di autorizzazione al pagamento dei fornitori utili per garantire la corretta esecuzione dei soli appalti attualmente in essere non possa, allo stato, essere accolta, in quanto generica, non indicando a quali fornitori si riferisca, l'importo dei debiti o le relative scadenze; si riserva in seguito di rivalutare la questione a seguito delle produzioni documentali;

P.Q.M.

Fissa termine all' 8 ottobre 2021 ex art. 161, 6° co., l. fall. per il deposito della proposta e del piano concordatari e della documentazione necessaria.

Nomina Commissario giudiziale il dott. Filippo Canale, al quale attribuisce un fondo spese di € 10.000, oltre accessori, a carico della società ricorrente.

Dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Nomina giudice relatore la dott.ssa Elisabetta Bianco.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e la pubblicazione del presente decreto.

Alessandria, 6.7.2020.

Il Giudice rel.
Elisabetta Bianco

Il Presidente
Antonella Dragotto